

CRITERI PER L' UTILIZZO DI BENI E SERVIZI DA PARTE DEI CONSIGLIERI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente atto, in attuazione degli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, dello Statuto regionale e della l.r. 10 agosto 1988, n.34 (Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari), stabilisce i criteri e le modalità per l'uso dei beni e servizi di cui al successivo comma 3 da parte dei consiglieri e dei gruppi assembleari per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali.
2. Salvo quanto diversamente disposto, l'utilizzo di beni e servizi messi a disposizione dei consiglieri e dei gruppi assembleari da parte dell'Assemblea legislativa può avvenire esclusivamente per lo svolgimento ed il perseguimento dei fini istituzionali. E' fatto divieto di utilizzare gli stessi per attività e scopi diversi, di partito o di propaganda politica ed elettorale.
3. In particolare, il presente atto stabilisce le modalità di utilizzo :
  - a) delle sale di riunione assembleari;
  - b) di fotocopiatrici e telefax;
  - c) del servizio di spedizione e degli stampati;
  - d) delle linee telefoniche per la trasmissione di telegrammi;
  - e) dei beni e servizi utilizzati dai componenti l'Ufficio di Presidenza;
  - f) dei beni e delle spese per l'attività convegnistica dei gruppi;
  - g) di altri beni e servizi indicati nell'art. 8.
4. Il presente atto stabilisce , inoltre, le modalità di utilizzo delle sale consiliari da parte di enti pubblici e privati.

Art. 2

(Modalità di utilizzo delle sale di riunione assembleari)

1. L'aula di riunione dell'Assemblea legislativa regionale è destinata ad ospitare esclusivamente le sedute consiliari e gli altri eventi istituzionali promossi dal Consiglio. Ogni utilizzo diverso è autorizzato dal Presidente previa comunicazione all'Ufficio di presidenza.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, le sale di riunione delle sedi dell'Assemblea legislativa sono prioritariamente destinate ad ospitare le sedute delle Commissioni e dell'Ufficio di presidenza, ed in via successiva gli incontri indetti da consiglieri, gruppi assembleari, altri organismi politico istituzionali appartenenti alla struttura consiliare e dagli uffici, di norma secondo l'ordine di precedenza della prenotazione.
3. I soggetti di cui al comma 2 richiedono l'uso delle sale di riunione delle sedi dell'Assemblea mediante nota scritta da inviare, anche via e-mail, alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.
4. Nella richiesta di cui al comma 3 devono essere indicati l'oggetto dell'iniziativa, la durata presumibile, i partecipanti e le attrezzature tecniche eventualmente necessarie per lo svolgimento della riunione.
5. La segreteria dell'Ufficio di Presidenza, verificata la disponibilità della sala, ne prenota l'uso per il giorno ed il tempo richiesti, segnalando alle strutture competenti i servizi richiesti.
6. L'utilizzo delle sale di riunione di cui al comma 1 e 2 può essere concesso anche per esigenze della Giunta regionale, compatibilmente con l'attività consiliare programmata e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Gli enti ed i soggetti pubblici e privati possono essere autorizzati all'uso gratuito della sala Pagoda e della sala di riunione del secondo piano del Palazzo delle Marche, esclusivamente per iniziative di rilevante interesse istituzionale, culturale, economico e scientifico riconducibili alle competenze dell'Assemblea legislativa, alle quali l'Assemblea stessa concede il proprio patrocinio. Alle iniziative predette devono comunque partecipare una rappresentanza istituzionale o amministrativa dell'Assemblea legislativa.
8. L'utilizzo delle sale da parte di soggetti esterni ai sensi dei commi 7 è autorizzato dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto, in via prioritaria, delle esigenze interne.
9. Per quanto non diversamente disposto, dell'utilizzo delle sale di riunione risponde il Segretario del Consiglio che stabilisce idonee direttive per la migliore applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo

#### Art. 3

##### *(Modalità e limiti di utilizzo di fotocopiatrici e telefax)*

1. A ciascun gruppo assembleare è assegnata in uso una macchina fotocopiatrice. A ciascun consigliere e ad ogni gruppo è assegnata altresì una apparecchiatura telefax.
2. Per ciascun gruppo assembleare la spesa inerente la macchina fotocopiatrice è a carico dell'Assemblea legislativa fino al numero massimo annuo di copie stabilito dall'Ufficio di Presidenza con proprio atto.
3. Le copie eccedenti il limite di cui al comma 2 sono poste a carico del gruppo e recuperate dalle erogazioni dei fondi mensili di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 34/88.
4. Per ciascun consigliere e per ciascun gruppo assembleare il limite massimo annuo di spesa per l'uso di apparecchi telefax a carico dell'Assemblea è stabilito con proprio atto dall'Ufficio di Presidenza. Le spese eccedenti tale limite sono poste a carico del consigliere o del gruppo assembleare.
5. Il numero massimo di copie mensili di cui al comma 2 ed il limite di spesa di cui al comma 4 sono assegnati ai gruppi assembleari in funzione al numero dei componenti di ciascun gruppo che non faccia parte dell'Ufficio di Presidenza o della Giunta regionale.
6. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione medesima.

#### Art. 4

##### *(Servizio di spedizione e stampati)*

1. Per ragioni strettamente connesse all'assolvimento del mandato istituzionale ed in particolare per iniziative di informazione e comunicazione finalizzate ad illustrare l'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, i consiglieri ed i gruppi assembleari possono ricorrere all'utilizzo del servizio spedizioni interno all'Assemblea.
2. Ai fini di cui al comma 1 a ciascun consigliere e a ciascun gruppo è assegnato un budget annuale di spesa a carico del bilancio del Consiglio per l'utilizzo del servizio spedizioni.
3. I consiglieri ed i gruppi possono avvalersi altresì del centro stampa digitale per la produzione di un quantitativo di atti stampati. A ciascun consigliere compete inoltre una fornitura annuale di biglietti da visita in quantità predeterminata.
4. Ciascun gruppo assembleare e ciascun consigliere possono richiedere al centro stampa digitale la fornitura di carta intestata e buste in una misura rapportata alle singole esigenze e la stampa di depliant, inviti o altro materiale simile in un limite massimo quantitativo prestabilito.